



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0006485**
del 27/05/2019 ore 12:47:18
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO:dt

Roma, 27 MAG. 2019

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Caserta
Via Galilei, 2
81100 CASERTA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 74/2019 - Richiesta parere delibere assembleari STP

Con il quesito pervenuto lo scorso 18 aprile 2019, l'Ordine di Caserta chiede se sia consentita l'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo di una STP in cui, rispettando i criteri di maggioranza per quote e per teste, per esigenze operative e di raccolta di capitali possa essere previsto un quorum deliberativo all'85%. Nel caso specifico, l'Ordine richiedente informa che le quote della STP sono ripartite nel modo che segue: 70% ai due soci professionisti; 30% a una s.r.l. società di investimento.

Si rammenta, al riguardo, che questo Consiglio Nazionale, con il P.O. n. 319/2017 del 30 aprile 2018, in considerazione del tenore letterale dell'art. 10, comma quarto, lett. b) della legge 12 novembre 2011, n. 183, ha inteso ribadire che nel caso di STP pluripersonali:

- la maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti deve ricorrere congiuntamente sia per teste che per quote societarie, indipendentemente dalla forma societaria assunta dalla STP;
- le quote societarie (la partecipazione al capitale) dei professionisti devono essere tali da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Pertanto, fornendo risposta al quesito posto, si ritiene che, ferma restando la ricorrenza di tutte le condizioni sopra elencate, e, dunque, nello specifico, ferma restando la condizione per cui ai soci professionisti debba essere riconosciuta almeno la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni, alla luce delle conclusioni a cui la dottrina maggioritaria è pervenuta con riguardo alla valenza dispositiva dei principi di cui all'art. 2479, comma quinto, c.c. e di cui all'art. 2351, comma primo, c.c., sembrerebbe consentito riconoscere statutariamente ai soci diritti di voto non proporzionali alle partecipazioni.

Cordiali saluti.

Francesca Maione 